

# Atti ritorsivi su un whistleblower, manager sanzionato dall'Anac

## Rapporti di lavoro

L'identità del segnalante non è stata tutelata  
La carriera è stata penalizzata

**Marcello Bonomo**  
**Enrico Maria D'Onofrio**

Con delibera 380/2024 del 30 luglio, l'Anac ha dichiarato ritorsivi i provvedimenti assunti dal direttore di un'agenzia pubblica, nei confronti di un dirigente, che hanno impattato negativamente sulle sue attribuzioni e sulla sua posizione, e comminato al direttore della stessa una sanzione pecuniaria di 10 mila euro.

Il dirigente aveva segnalato al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'agenzia in cui egli operava (il Rpct) alcuni presunti illeciti a carico del direttore della stessa. A seguito di tale segnalazione, il dirigente aveva dedotto di aver subito gravi atti ritorsivi quali lo svuotamento della sua posizione – avvenuta mediante disposizioni formali di riorganizzazione della sua struttura, adottate alcuni giorni dopo la segnalazione e proseguite nelle settimane successive – nonché una valutazione delle performance

molto negativa, dopo anni di punteggi elevati. Il dirigente aveva quindi segnalato tali condotte prima internamente e poi (non avendo ricevuto riscontro) all'Anac, chiedendo l'accertamento della loro natura ritorsiva.

L'Anac, a seguito di una approfondita istruttoria, ha ritenuto che:

- la segnalazione ricevuta integrava pienamente i presupposti normativi per qualificare il dirigente come whistleblower e, quindi, per applicare la tutela normativamente prevista;
  - il canale di segnalazione non aveva garantito la dovuta riservatezza del segnalante;
  - la rotazione del personale nelle posizioni dirigenziali – giustificazione addotta dal direttore – si era tradotta in un mero espediente utilizzato strumentalmente per danneggiare il segnalante;
  - nelle memorie presentate dal direttore non era stata indicata alcuna prova a discarico.
- La rilevanza della delibera si coglie con riferimento a due profili:
- il procedimento sanzionatorio dell'Anac ha colpito direttamente l'autore della ritorsione (ossia il direttore dell'agenzia), con applicazione di una sanzione pecuniaria, in ragione dell'uso distorto della funzione da lui esercitata;
  - ancorché il caso sia relativo a una disposizione previgente (articolo 54-bis, del Dlgs 165/2001, oggi

abrogato), le relative previsioni sono state incorporate ed estese nell'articolo 21 del Dlgs 24/2023, il decreto Whistleblowing.

Quindi, restano pienamente attuali i parametri in base ai quali è stata applicata dall'Anac la tutela del segnalante contro gli atti ritorsivi nel rapporto di lavoro, così come la sanzione contro l'autore della ritorsione. Infatti, anche nell'impianto normativo del Dlgs 24/2023, i lavoratori del settore pubblico e privato possono comunicare all'Anac le ritorsioni che ritengono di aver subito, con apertura dell'istruttoria (rispetto alla quale l'Anac può avvalersi dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro). Inoltre, se viene accertata la natura ritorsiva di una condotta, i relativi atti sono affetti da nullità e l'Anac può applicare una sanzione pecuniaria sino a 50.000 euro direttamente a carico del responsabile della ritorsione.

Residuano tuttavia notevoli dubbi applicativi rispetto al Dlgs 24/2023, con particolare riferimento alla carenza di criteri univoci per individuare e regolamentare i casi in cui il lavoratore utilizzi strumentalmente il canale whistleblowing per accedere alle tutele ad esso correlate e così paralizzare (o quantomeno ritardare) provvedimenti datoriali di gestione del rapporto di lavoro.